

Insegnante e istruttore di autoscuola *

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., “Nuovo codice della strada”, all’art 123, ha stabilito che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, definisce: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (comma 10);

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito tra gli altri anche il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010, con il D.M. 26/01/2011, n. 17, così come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n. 30, ha approvato il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” contenente tutto quanto previsto dal sopra citato comma 10, dell’art. 123, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

L’ultima modifica è intervenuta con D.M. 1 febbraio 2024, n. 34, di approvazione del Regolamento di modifica al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17. Tale modifica ha comportato la ridefinizione dei percorsi formativi sulla base delle diverse categorie di patente.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 769 del 5 luglio 2016 e ss.mm.ii., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- **“Insegnante di autoscuola. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”**;
- **“Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”**;
- **“Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”**;
- **“Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”**;

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

- “Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”;
- “Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 2, D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”;
- “Insegnante e Istruttore di autoscuola. Formazione periodica”.